

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI RUP

- PROPOSTA DI MODIFICA AL TESTO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI -

Articolo 45

Certificazione ed incentivazione dei RUP

1. L'ANAC realizza e gestisce il sistema di certificazione dei RUP che consente di ottenere gli incentivi per la corretta gestione delle procedure di affidamento.

2. La certificazione dei RUP è suddivisa in quattro livelli di competenza: base, intermedio, avanzato ed esperto. Al fine di ottenere il certificato il RUP è tenuto a sostenere un esame scritto e, per le competenze avanzato ed esperto, orale. I requisiti per l'accesso all'esame, inclusi titoli di studio ed esperienza pregressa, nonché i contenuti e le modalità della valutazione sono definiti da ANAC, d'intesa con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), anche avvalendosi della collaborazione di Università pubbliche o private.

3. L'attività contrattuale è così ripartita in base ai livelli di competenza:

- a) Competenza base: affidamento diretto
- b) Competenza intermedia: affidamento diretto e procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea
- c) Competenza avanzata: procedure aperte, ristrette, negoziate senza pubblicazione di un bando, procedura competitiva con negoziazione;
- d) Competenza esperto: dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione.

4. La competenza superiore consente di svolgere l'attività contrattuale anche per le procedure previste per i livelli di competenza inferiori. Mediante il supporto di cui all'art. 15, comma 6, il RUP può promuovere procedure previste per i livelli di competenza superiori.

5. Per le procedure di affidamento nelle quali non è richiesto il supporto di cui all'art. 15, comma 6, il RUP e gli altri soggetti che collaborano hanno diritto agli incentivi in misura non superiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, individuato come valore del contratto nella decisione di contrarre di cui all'art. 17. La certificazione di cui al comma 1 è requisito necessario per ottenere gli incentivi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Tali risorse finanziarie sono versate, entro 60 giorni dall'impegno di spesa, nel Fondo per gli incentivi istituito presso l'ANAC che cura l'istruttoria per l'erogazione degli incentivi.

7. L'ANAC realizza e gestisce il sistema di incentivazione dei RUP tenendo conto della distribuzione del Fondo in relazione alle diverse competenze.

8. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, viene versato da ANAC alla stazione appaltante o all'ente concedente, con vincolo di destinazione, per l'acquisto di beni e servizi strumentali, con particolare riguardo alla digitalizzazione ed alla formazione, dell'unità organizzativa che ha promosso l'attività contrattuale.

9. L'individuazione delle attività contrattuali che danno diritto agli incentivi, la ripartizione del fondo tra le predette attività, le modalità operative per l'erogazione degli incentivi sono definite con regolamento dall'ANAC, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali partecipanti alla contrattazione collettiva nazionale. Resta inteso che gli incentivi non possono essere riconosciuti nel caso in cui le fasi delle procedure di affidamento subiscano un ritardo per causa imputabile al RUP o ad uno dei soggetti che vi abbiano partecipato. Ciascun destinatario degli incentivi è responsabile esclusivamente dell'attività che ha svolto.